



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 novembre 2017  
(OR. en)

13646/17

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0258 (NLE)**

---

---

UD 244  
CID 8  
TRANS 431

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci riguardo alle proposte di modifiche di tale convenzione

---

**DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea  
in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione  
del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità  
negli scambi di merci riguardo alle proposte  
di modifiche di tale convenzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,  
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione europea mediante decisione del Consiglio<sup>1</sup> ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione, il comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci istituito da tale convenzione ("comitato congiunto") può adottare per decisione modifiche degli allegati della convenzione.
- (3) Il 5 dicembre 2017, in occasione della sua 30<sup>a</sup> riunione, il comitato congiunto dovrebbe adottare una decisione intesa a modificare gli allegati della convenzione.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto, poiché la decisione vincolerà l'Unione.
- (5) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> nonché gli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi dello stesso stabiliscono i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali e i formati e i codici ivi afferenti. Tali decisioni saranno pienamente applicabili una volta che i pertinenti sistemi elettronici siano stati aggiornati o adottati come previsto nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>3</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

- (6) Al fine di garantire scambi corretti ed efficienti fra l'Unione e le parti contraenti della convenzione, le disposizioni concernenti i requisiti in materia di dati per le dichiarazioni doganali incluse negli allegati della convenzione dovrebbero essere allineate a quelle incluse nella corrispondente legislazione dell'Unione.
- (7) Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno espresso un parere positivo per quanto attiene alle modifiche proposte nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.
- (8) Poiché la decisione del comitato congiunto modificherà la convenzione, è opportuno pubblicarla nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivamente alla sua adozione.
- (9) In sede di comitato congiunto, l'Unione deve essere rappresentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE). La posizione dell'Unione riguardo alle modifiche proposte dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a norme dell'Unione in occasione della riunione del comitato congiunto riguardo alle modifiche della convenzione è basata sul progetto di decisione del comitato congiunto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

PROGETTO

**DECISIONE N. 1/2017  
DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA  
SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ  
NEGLI SCAMBI DI MERCI**

**del**

**che modifica la convenzione del 20 maggio 1987  
relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci**

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci<sup>1</sup> ("convenzione"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

---

<sup>1</sup> GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ("convenzione") conferisce al comitato congiunto istituito da tale convenzione ("comitato congiunto") il potere di adottare per decisione modifiche degli allegati della convenzione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> ("CDU") nonché gli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi dello stesso hanno introdotto nuovi requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali e hanno modificato i codici in relazione a taluni elementi dei dati esistenti. Tali decisioni saranno pienamente applicabili in un secondo tempo, in quanto richiedono che i pertinenti sistemi elettronici siano stati aggiornati o adottati come previsto nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione<sup>2</sup>.
- (3) Al fine di garantire scambi corretti ed efficienti fra l'Unione e le parti contraenti della convenzione in un quadro giuridico armonizzato, le disposizioni di cui agli allegati della convenzione concernenti la compilazione del documento amministrativo unico dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni contenute negli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del CDU che si applicheranno solo in un secondo tempo. A tal fine, le modifiche degli allegati della convenzione sono indispensabili.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

*Articolo 1*

1. Il testo dell'allegato II, appendice 3, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ("convenzione") è modificato come indicato nell'allegato A della presente decisione.
2. Il testo dell'allegato III della convenzione è modificato come indicato nell'allegato B della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Oslo,

*Per il comitato congiunto  
Il presidente*

---

## ALLEGATO A

L'allegato II, appendice 3, titolo II, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci è così modificato:

- 1) nella Parte I. "Formalità da espletare nello Stato di esportazione" nelle note relative alla "*Casella n. 44: Menzioni speciali; documenti presentati; certificati e autorizzazioni*", la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Dare le informazioni richieste a norma delle regolamentazioni specifiche applicabili nel paese di esportazione e citare i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione o eventuali riferimenti aggiuntivi ritenuti necessari in relazione con la dichiarazione o i beni interessati dalla dichiarazione (ivi compresi, se del caso, numero di licenza/permesso d'esportazione, dati riguardanti la regolamentazione veterinaria e fitosanitaria, numero della distinta di carico o riferimento alle parti, ufficio doganale o cancellazione delle licenze, ecc.).";

- 2) nella Parte I. "Formalità da espletare nello Stato di esportazione" nelle note relative alla "*Casella n. 50: Obbligato principale oppure rappresentante autorizzato; luogo, data e firma*", il primo comma è sostituito dal seguente:

"Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo del titolare della procedura di transito (obbligato principale) nonché l'eventuale numero di identificazione attribuito dalle autorità competenti. Indicare, se del caso, il cognome e nome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per il titolare della procedura di transito (obbligato principale).";

- 3) nella Parte III "Formalità da espletare nel paese di destinazione" le note relative alla "*Casella n: 44: Menzioni speciali; documenti presentati; certificati e autorizzazione*" sono sostituite dalle seguenti:

"Indicare tanto le menzioni richieste ai sensi di regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili nel paese di destinazione quanto i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione ed eventuali riferimenti aggiuntivi ritenuti necessari in relazione con la dichiarazione o i beni interessati dalla dichiarazione. (ivi compresi numero di licenza/permesso d'esportazione, dati riguardanti la regolamentazione veterinaria e fitosanitaria, numero della distinta di carico o riferimento alle parti, ufficio doganale o cancellazione delle licenze, ecc.). Qualora in relazione alla procedura dogale in questione sia richiesta la costituzione di una garanzia, i dettagli relativi alla garanzia sono inseriti in questa casella. La sottocasella "codice menzioni speciali (MS)" non deve essere riempita."

## ALLEGATO B

L'allegato III "Codici da utilizzare per la compilazione del documento unico" della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci è così modificato:

- 1) nelle note relative alla "*Casella n. 1: Tipo di dichiarazione*", il testo relativo alla prima suddivisione della casella è sostituito dal seguente:

"Prima suddivisione:

La sigla EU può essere usata nei seguenti casi:

- dichiarazione d'esportazione in un'altra parte contraente;
- dichiarazione d'importazione da un'altra parte contraente.";

- 2) nelle note relative alla "*Casella n. 25: Modo di trasporto alla frontiera*" la descrizione dei codici "5" e "9" è sostituita dalla seguente:

"

A	B	Denominazione
...	...	...
5	50	Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)
...	...	...
9	90	Modo sconosciuto (propulsione propria)

".